



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA  
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI I

*Roma,*

Cooperativa Agricola Vituvia  
Cropani Marina (CZ)  
[Vitulia.biocontadini@gmail.com](mailto:Vitulia.biocontadini@gmail.com)

e, p.c. Assessorati all'Agricoltura  
Regioni e Province Autonome  
LORO SEDI

Organismi di Controllo  
LORO SEDI

Componenti del Tavolo tecnico permanente  
sull'Agricoltura Biologica  
LORO SEDI

ICQRF  
VICO I  
PREF III  
SEDE

ACCREDIA  
Via Tonale, 26  
20125 – Milano

./.

**Oggetto:** *Stevia rebaudiana Bertoni*

Si fa riferimento alla mail dell'11 luglio 2017 con la quale la Cooperativa in indirizzo ha chiesto informazioni circa la possibilità di ottenere la certificazione biologica per la coltivazione di *Stevia rebaudiana*.

A tal proposito si fa presente che con nota MIPAAF n. 1028 del 7 maggio 2012 (all. 1), lo scrivente Ufficio ha reso noto che *“La Stevia tal quale, o parti di essa, non può essere commercializzata né come alimento, né come ingrediente alimentare in quanto, attualmente, è in fase di valutazione come “novel food” ai sensi del reg. (CEE) n. 258/1997”*.

La suddetta posizione è stata successivamente confermata con nota MIPAAF n. 460 del 28.11.2016 (all. 2).

La Commissione UE (DG for Health and Food Safety) ha però, di recente, aggiornato il catalogo dei “novel food” modificando la status della *Stevia rebaudiana* (link: [http://ec.europa.eu/food/safety/novel\\_food/catalogue/search/public/index.cfmla](http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfmla)).

Attualmente il tè e le infusioni di frutti e tisane contenenti o preparate con foglie di *Stevia rebaudiana Bertoni*, da consumare tal quali, risultano non soggette al reg. (CE) n. 258/97 sui Novel Food, e pertanto possono essere posti in commercio come alimento o ingrediente alimentare, a meno che non vi siano impedimenti dovuti alla legislazione nei singoli Stati membri.

In considerazione del mutato status della *Stevia rebaudiana*, nulla osta la possibilità di rilasciare da parte degli O.d.C. il certificato biologico per la produzione di tale pianta o dei prodotti sopra indicati da essa derivati se tali produzioni rispettino le norme europee e nazionali di settore.

Per quanto riguarda invece gli estratti da foglie, utilizzati come dolcificante o aromatizzante, essi ricadono rispettivamente nell'ambito del reg. (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari o nel reg. (CE) n. 1334/2008 sugli aromi, e pertanto potranno essere utilizzati nel biologico come additivi se rispettano quanto previsto dall'articolo 27 del reg. (CE) n. 889/08, paragrafo 1 lettera (a), e come aromi se rispettano quanto previsto dalla lettera (c) dello stesso articolo.

IL DIRETTORE GENERALE

Francesco Saverio Abate

(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)